

*17*  
Storia Civ. e Polit.  
cart. Pa 2. 86

# REGOLAMENTO INTERNO

ADOTTATO


dalla **Congregazione di Carità in Bologna**

ED

APPROVATO DALL'INTENDENZA GENERALE

DI BOLOGNA

con suo Dispaccio delli 30 Maggio 1861



**BOLOGNA 1861**

Tipi di G. Vitali alle Scienze, Piazza S. Martino

INTENDENZA GENERALE

Divisione 3.  
Protocollo N. 1781  
Li 30 Giugno 1861

OGGETTO



384070

(1) Si sono fatte le mende stabilite

# REGOLAMENTO INTERNO

ADOTTATO

## DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

IN BOLOGNA

### I.

#### Forma e principi generali di amministrazione.

Art. 1. La Congregazione di Carità esistendo in forza della Legge 19 Agosto 1859, e perciò essendo la sola amministratrice degl' Istituti e Fondazioni di pubblica Beneficenza prende cognizione diretta della Amministrazione delle medesime.

Stante però la molteplicità delle Opere Pie esistenti in                       Bologna si riserva di amministrare per mezzo di *Commissioni speciali coadiutorie*, alle quali tribuisce di proprio moto le facoltà opportune, e con responsabilità in faccia a se stessa.

Art. 2. Le *Commissioni speciali coadiutorie* sono chiamate nel seno della Congregazione, od esse vi si recano quante volte si creda necessario di conferire su qualche oggetto riguardante i rispettivi Luoghi Pii amministrati.

Le deliberazioni prese vengono depositate in copia anche presso le singole Commissioni sia a loro norma, che a corredo del rispettivo Archivio.

Art. 3. Di ciascuna Opera Pia si formerà un quadro o prospetto generale, in cui si indicherà il fondatore, lo scopo, l'epoca di fondazione, le riforme introdottevi, i possedimenti, la rendita media, la sua erogazione, il numero medio dei beneficiati, il numero e la qualità degli inservienti e le speciali condizioni apposte dal fondatore.

Art. 4. di ogni Pio Istituto dovrà farsi il rispettivo inventario, che sarà distinto in due separate categorie:

Nella prima si noteranno i censi, canoni, livelli, crediti, capitali circolanti colla indicazione dei loro titoli e documenti.

Nella seconda si noteranno le mobiglie, gli arredi, i quadri, gli utensili, e gli effetti mobili del Pio Luogo.

Art. 5. Alla descrizione degli immobili, che pure deve farsi, si uniranno le rispettive mappe tratte dalle tavole del censimento colla indicazione della stima e degli aggravi permanenti, da cui i fondi sono affetti.

Art. 6. Si debbono compilare tavole statistiche per ogni Pio Istituto, e queste distinte in due categorie:

1.<sup>a</sup> Di quelli, a cui la pubblica beneficenza accorda un asilo qualunque in istato sano e malato, e ciò per suo mantenimento, istruzione, cura, lavoro ecc.

2.<sup>a</sup> Di quelli, ai quali la pubblica beneficenza viene in soccorso fuori di qualunque specie di Asilo.

Art. 7. Pei ricoverati qualunque le tavole statistiche noteranno:

1. La paternità, maternità, origine, condizione ed età di ogni beneficato.

2. Il suo ingresso e l'uscita dal Pio Istituto.

3. La media proporzionale delle spese per alimentazione, vestiario, cura, educazione, lavoro ecc.

4. Le naturali disposizioni ed attitudini, i premi e le punizioni, e quanto può essere indizio di personale attività, profitto, e moralità.

5. Le malattie, la loro durata e l'esito.

Art. 8. Pei sussidiandi fuori di ogni Asilo le tavole statistiche noteranno:

1. La paternità, maternità, origine, condizione ed età di ogni beneficato.

2. Il titolo, il modo, l'età, e la durata della beneficenza.

Art. 9. Dei prospetti, degli inventari, delle descrizioni dei beni, delle tavole statistiche, di cui negli articoli precedenti, se ne terrà copia sia presso la Congregazione, che nell'archivio rispettivo dei Luoghi Pii.

Ogni anno, tenuto conto delle variazioni avvenute, che giornalmente si notano, si riformeranno le matrici e le copie ufficiali.

## II.

### Incombenze della Congregazione.

Art. 10. Conforme alla legge sua fondamentale la Congregazione di Carità deve mantenere la natura ed il fine delle singole Opere Pie; però

se le disposizioni testamentarie non fossero più conformi al vero fine della pubblica beneficenza, è in sua facoltà, e di sua sola spettanza il proporre al Governo le convenienti riforme.

Art. 11. Qualora più istituti, e specialmente i piccoli, siano della stessa natura, e tendano al medesimo fine, può farne uno solo, previa esposizione della cosa al Ministero, ed analoga abilitazione.

Art. 12. In conformità degli Articoli precedenti la Congregazione esamina gli Statuti e i Regolamenti dei singoli Pii Luoghi, e quindi propone al Ministero le riforme stimate necessarie od utili.

## III.

### Ordinamento interno della Congregazione.

Art. 13. Nelle adunanze straordinarie la Congregazione è presieduta dall'Intendente o suo Rappresentante, ed in caso d'impedimento dal Sindaco, ed in mancanza anche di questi, dal membro più anziano della gerenza.

Art. 14. Nelle adunanze ordinarie è presieduta dal membro anziano della gerenza, che viene stabilita nel prossimo Articolo.

Art. 15. La Congregazione nomina nel proprio seno una Gerenza composta di 5 membri, alla quale è confidata l'esecuzione di tutte le risoluzioni prese nel seno della Congregazione.

Art. 16. Ogni giorno uno dei membri della Gerenza si reca all'ufficio della Congregazione per firmare come *Gerente di turno* gli atti spediti secondo l'ordine del giorno.

Art. 17. Tutti i membri della Gerenza si uniscono una volta la settimana per esaminare le cose da sottoporsi alle adunanze della Congregazione.

Sono convocati dal Gerente di Turno quante volte bisogna.

Art. 18. La Congregazione intera si riunisce periodicamente una volta la settimana nella propria residenza per deliberare sulle cose poste all'ordine del giorno.

Si riunisce straordinariamente dietro invito diramato dall'Intendente, dal Sindaco, o dalla Gerenza quando si presentino cose urgenti e gravi.

Nell'invito per le convocazioni straordinarie sarà indicato l'oggetto dell'adunanza. Ciò si farà pure quante volte un oggetto di molta importanza venisse all'ordine del giorno per una convocazione ordinaria.

Art. 19. Le proposte vengano sempre accompagnate da un rapporto della Gerenza, e se l'oggetto sia grave, la Congregazione, o in sua vece

la Gerenza nominerà una Commissione, che lo studii accuratamente e ne riferisca.

Art. 20. La nomina di una o più Commissioni speciali dovrà sempre farsi per l'esame dei conti consuntivi e preventivi, che debbono poi sottoporsi al voto della Congregazione, e rimettersi alla competente autorità Governativa.

Art. 21. Le adunanze della Congregazione sono valide quando sia intervenuto un numero maggiore della metà dei membri elettivi della medesima.

Art. 22. Occorre il voto deliberativo della Congregazione pei contratti, che non sono di ordinaria amministrazione, per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi, per l'accettazione di Legati, Donazioni ed Eredità, per vendita ed acquisto di Fondi, per impieghi di Capitali, per sovvenzioni da accordarsi con capitali giacenti di uno Stabilimento pio ad altro pio Luogo, ed in generale per tutte le cose, che toccano la sostanza di un Opera pia sia materialmente che moralmente.

Art. 23. Quando sia emesso il voto della Congregazione, e siasi ottenuta la debita autorizzazione per stipulare un atto qualunque, è data facoltà alla maggioranza della Gerenza di firmare le stipulazioni citando nel rogito la data del verbale dell'adunanza, in cui la Congregazione emise il proprio voto.

Quindi in tutte le deliberazioni prese in ordine a ciò nel seno della Congregazione, si intende sempre come espressa la clausola che sia data facoltà alla Gerenza di venire alla stipulazione, quand'anche non fosse materialmente inserita nel verbale dell'adunanza.

Art. 24. Di tutti i rogiti, od altre scritture qualunque si dovrà sempre depositarne una copia semplice negli atti della Congregazione.

Art. 25. Per le sovvenzioni da farsi fra i Luoghi Pii, la Congregazione stabilisce il frutto legale del 5 per cento a carico dello Stabilimento sovvenuto ed in favore dell' Istituto sovventore.

Emesso in proposito il voto della Congregazione, la Gerenza partecipa ufficialmente esso voto ai computisti delle rispettive Opere Pie, ed al Computista Generale quando sia impiantato il *Gran Libro* della pubblica beneficenza, ed all'appoggio di esso voto partecipato si fanno le rispettive intestazioni di debito e credito, con che si hanno per legalmente cautelati gli interessi dei Luoghi Pii coerentemente alla legge 19 agosto 1859, che ordina di tenere sempre distinti i loro conti anche riunendoli in una sola amministrazione.

#### IV.

#### **Residenza, Ufficio, Impiegati, Cassa, Conti e Bilanci.**

Art. 26. La Congregazione riunisce nella propria residenza presso il Monte di Pietà l'Ufficio centrale delle Opere pie da lei dipendenti.

Art. 27. La qualità ed il numero dei suoi impiegati formano oggetto di speciali deliberazioni a norma degli impegni e doveri, che essa deve compiere.

Art. 28. La Cassa del Monte di Pietà è costituita Cassa forte di tutti i Luoghi Pii, i quali serbano presso di se le somme occorrenti per l'ordinaria gestione, nè mai più di quanto possa abbisognare alla spesa di un trimestre.

Art. 29. Tutti gli impiegati di qualunque Pio Luogo sono approvati dalla Congregazione: egualmente la loro sospensione o dimissione deve partire dalla Congregazione.

Art. 30. Nell'ordinamento possibile della pubblica Beneficenza la Congregazione confermerà al loro posto quegli impiegati dei Luoghi Pii, che riputerà meritevoli.

Quelli che andassero a cessare, saranno messi in disponibilità con una congrua pensione temporanea.

Per riguardo a lunghi ed onorati servigi potranno ancora essere messi in quiescenza con pensione a vita.

Art. 31. Se un impiegato messo in disponibilità vorrà passare al servizio di altri, durante la temporanea pensione, ne chiederà licenza alla Congregazione, altrimenti perderà ipso-facto la pensione, e sarà cancellato dal quadro degli impiegati.

Art. 32. Per gli impieghi di rilevanza si procederà alla nomina o per concorso, o direttamente, secondo che la Congregazione troverà meglio conveniente.

Le garanzie della idoneità, e moralità degli impiegati verranno stabilite con apposite deliberazioni della Congregazione, e notificate ai concorrenti.

Art. 33. La Congregazione riceve e protocolla le istanze per impieghi: allorchè siavi un posto qualunque da provvedere, essa prende ad esame tutte le dimande relative inoltrate; fa il sindacato dei petenti, e quando nulla osti, li previene della risoluzione, che sta per prendersi.

Questo ufficio è affidato alla Gerenza con facoltà di farsi coadiuvare da una Commissione appositamente nominata.

Non sono accettate dalla Congregazione le dimande generiche per un impiego qualunque, che non possono assegnarsi ad una categoria determinata di servizio.

Art. 54. Se la Congregazione giudichi opportuno che alla nomina di un impiego debba precedere uno sperimento di idoneità, essa lo farà sostenere dinanzi a sè stessa nella propria Residenza.

Art. 55. Le spese dell'ufficio centrale della Congregazione, come dei suoi impiegati sta a carico proporzionale dei singoli Luoghi Pii a lei sottoposti.

Ogni Pio Luogo sostiene le spese degli speciali suoi impiegati.

Art. 56. La Congregazione, prese le misure opportune per essere del meno possibile aggravio alle Opere Pie, darà opera alla formazione del *Gran Libro* della pubblica Beneficenza, che solo può fornire i migliori lumi per le desiderate e necessarie riforme di questo difficile ramo di pubblica amministrazione.

Art. 57. Onde porre ad effetto il disposto dell'articolo precedente le singole Commissioni coadiutorie consegneranno ogni mese lo stato rispettivo di cassa alla Congregazione.

Ciò serve ancora per ordinare più regolarmente i depositi nella Cassa forte, come è disposto dall'art. 28.

Art. 58. Col 50 di Giugno saranno pronti i conti consuntivi dell'anno precedente, e presentati alla Congregazione dalle singole Commissioni coadiutorie.

Entro il Settembre sarà ultimato il Consuntivo Generale, ed approvato dalla Congregazione per essere rimesso all'autorità superiore in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 59. Entro il Settembre saranno fatti e consegnati alla Congregazione i singoli preventivi per l'anno veniente, e dentro Novembre sarà ultimato il preventivo generale, che deve sottoporsi alla superiore competente autorità.

Art. 40. La Congregazione col mezzo di apposite Commissioni esamina i consuntivi, e discute i preventivi, e sul rapporto delle medesime emette il proprio voto deliberativo.

I presidenti, o in loro vece alcuno dei membri delle Commissioni speciali coadiutorie, sono invitati ufficialmente nel seno delle Commissioni sindacatorie pei conti, che riguardano il rispettivo pio Luogo.

Art. 41. Ogni Cassiere ed Economo, che debba ritenere presso di se delle somme, o disporne, deve dare un'idonea cauzione. La Congregazione ne fissa l'entità, ed invoca all'uopo la superiore conferma.

Art. 42. Gli impiegati sono responsabili di quanto è prescritto da questo regolamento in ordine al loro ufficio: la Congregazione punisce le loro mancanze colla sospensione ed anche dimissione secondo la gravità.

## V.

### Amministrazione degli immobili.

Art. 43. I fondi rustici per massima generale saranno dati in affitto per un tempo non minore di nove, nè maggiore di 18 anni.

Per motivi di manifesta convenienza ed utilità la Congregazione potrà dispensare da questa massima generale.

Art. 44. Sarà cura della Congregazione di formulare i Capitolati delle affittanze, che garantiscano gli interessi e vantaggi dei luoghi Pii, ed al tempo stesso lascino la maggiore possibile larghezza all'attività ed industria di un saggio ed onesto intraprenditore, non dimenticando che gli utili miglioramenti sono poi un aumento di capitale a favore dei Pii Luoghi.

Per meglio riuscire a tale intento non ommetterà di studiare i sistemi di altre provincie del Regno, nelle quali sia già introdotto il sistema delle affittanze.


Art. 45. Le affittanze, le enfiteusi, le vendite di stabili saranno sottoposte all'esperimento di pubblico incanto da farsi nell'Ufficio della Congregazione. In vista di offerte vantaggiose da Congregazione, anche all'uopo ottenendone facoltà superiore, potrà dispensare dall'incanto o in tutto od in parte.

Art. 46. Per gli stabili massime urbani, la cui manutenzione è sovente troppo costosa, la Congregazione studierà il miglior modo di renderli utili alle Opere Pie posseditrici, sia colla vendita e successivo impiego del ricavato, sia con altri vantaggiosi contratti, che dispensino dalle spese di manutenzione.

## VI.

### Riserve a questo Regolamento.

Art. 47. Dovendo la Congregazione incombere al grave e penoso ufficio di riordinare la pubblica beneficenza, coordinandola al fine suo generale, che è il sollievo della impotenza senza favorire l'ozio e l'infingardaggine, essa farà a questo Regolamento le aggiunte o mutazioni, che l'esperienza dimostrerà opportune, utili o necessarie.



## IL R. COMMISSARIO STRAORDINARIO

### PER LE ROMAGNE

Considerando che il Governo deve curare che la pubblica Beneficenza venga amministrata con quelle regole che più si ravvisino conducenti all'importante suo scopo, e che quindi ha lo stretto dovere così di sorvegliare l'amministrazione come di darle una direzione consentanea alla vera intenzione dei Fondatori.

#### Decreta:

1. Tutti gli Stabilimenti e tutte le Fondazioni di pubblica Beneficenza sono posti sotto l'alta tutela del potere Governativo dal quale d'ora innanzi rileveranno le diverse Amministrazioni.
2. I Regii Commissari o Intendenti di Provincia daranno a ciascun Presidente delle singole Amministrazioni gli ordini opportuni perchè fornisca le notizie precise dello stato attuale dell'Amministrazione cui presiede, e sorveglieranno l'andamento delle Amministrazioni rispettive.
3. Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna 25 luglio 1859.

PEL COMMISSARIO REGIO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE

Il Colonnello FALICON.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza  
CESARE ALBICINI.

## RAPPORTO

del Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza,  
Istruzione e Belle Arti.

A SUA ECCELLENZA

IL SIG. CAV. COLONNELLO LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza

Gl'istituti e le Funzioni di pubblica beneficenza hanno per loro natura uno di questi due scopi: o sollevare il povero nella calamità in cui si trova, e che ricchieggono un pronto rimedio: o avviarlo gradatamente ad una condizione migliore, preparandogli uno stato in cui possa giovare dei doni della Provvidenza, — cuore, intelletto, e braccio. Il primo

di questi due scopi, come quello che mira ad alleviare un male presente, è di un effetto più sensibile ed immediato: mentre il secondo, che tende a provvedere al futuro, si aggira in una sfera più elevata, e i suoi benefici effetti son più remoti. Ma qualunque sia lo scopo che si propone il tale o tale altro Istituto di pubblica Beneficenza, miri al sollievo immediato del povero in un male presente, o miri invece a portare un più radicale rimedio alla povertà, è sempre della più alta importanza che vi sia un solo potere direttivo; il quale non solo sorvegli l'Amministrazione del patrimonio del povero, ma ne curi con grande e illuminata sollecitudine l'impiego migliore.

La pubblica Beneficenza ha dei rapporti moltissimi e colla religione, e colla morale, e colla economia, e colla politica. Si attiene alla prima in quanto è attuazione di una delle leggi fondamentali del Cristianesimo: riguarda la morale, perchè la legge di carità s'immedesima in molti punti con quella di giustizia, ed è una di quelle norme supreme, che la natura stessa ha scolpito in tutti i cuori: entra nel dominio dell'economia per la scelta dei mezzi che più sono acconci a far conseguire lo scopo: interessa da vicino la politica, si perchè uno dei più importanti problemi sociali è quello di rendere, per quanto si possa, meno sensibili gli effetti delle umane infelicità: sia perchè la povertà non soccorsa è sovente incentivo al delitto, e quindi pone a pericolo la pubblica sicurezza.

Per poco che si consideri la storia delle fondazioni pie, è facile accorgersi di due cose ben rilevanti. Una è che negl'inizii del vivere civile predomina negl'istituti di pubblica Beneficenza il primo dei due scopi accennati, che è di sollevare le miserie presenti; e che a mano mano che la civiltà progredisce, il secondo, e cioè l'avviamento del povero a condizione migliore così sotto i rapporti della moralità, che sotto quello del benessere, va acquistando una prevalenza ognor più sentita. L'altra è che, in ragione dell'avanzarsi della civiltà, il potere Governativo va in sè riassumendo quella tutela e quella direzione di tali Istituti, che in tempi meno civili veniva in certo modo esercitata dal benefico spirito della Chiesa.

E l'una e l'altra di queste due cose ha la sua ragione di essere, la quale non potrebbe venire disconosciuta. Imperocchè, come nell'infanzia dell'uomo predomina la parte sensitiva alla razionale, così nell'infanzia della società più tocca il male presente e sentito, che il futuro e prevedibile, ed è ben naturale che gli animi si volgano più presto alla cura del primo che alla previdenza relativa al secondo. E parimenti è col progredire della civiltà, e col perfezionarsi della scienza e col prendere più ordinato assetto i poteri politici che si fanno più vivi e più sentiti i rapporti che ha e colla economia e colla politica la pubblica Beneficenza: ond'è quasi una conseguenza logica del progresso dell'umanità, che quella tutela la quale veniva esercitata dalla Chiesa, quando la pubblica Beneficenza aveva quasi esclusivamente il carattere di carità religiosa, si vada assumendo dallo Stato per metterla in relazione coi dettati della progrediente scienza economica e colle esigenze dei migliorati ordini civili.

Pertanto un Governo che lasci ad altra podestà la cura di regolare la pubblica Beneficenza col pericolo di farla riuscire, anzichè vera beneficenza vero rimedio del male, palliativo specioso; riconosce per questo stesso o di negligere uno dei più vitali interessi della società a cui è preposto.

Gli è adunque, secondo ch'io credo, non solo un diritto, ma un preciso dovere di un Governo veramente civile l'assumere la tutela e la direzione di tutti gl'Istituti, di tutte le Fondazioni di pubblica Beneficenza.

Questi principii la cui solidità non potrebbe seriamente venire contestata, suggerirono a questo Governo il Decreto 25 luglio p. p. col quale, dichiarata la dipendenza degl'Istituti e Fondazioni pie dal potere governativo si ordinò ai signori Intendenti di Provincia di assumere e trasmettere a questa Gerenza le notizie più precise dello stato attuale delle varie Amministrazioni e di sorvegliarne l'andamento, intanto che si stava studiando un piano di riforme, che potesse riuscire meglio conducente allo scopo.

Egli è pertanto, in conseguenza dell'accennato Decreto, e quasi come complemento del medesimo, che io presento all'Eccellenza Vostra il seguente progetto di legge, diretto ad attuare quelle misure che, a parer mio, sono le più opportune perchè il governo possa efficacemente esercitare l'alta tutela che gli compete negl'Istituti e nelle Fondazioni pie.

Ad ottenere il quale effetto, e a rendere insieme più economiche e spedite le Amministrazioni, non che a dare alle medesime uniformità di regole direttive, mi è sembrato conveniente l'adottare un sistema temperato di centralizzazione, il quale renda bensì facile al Governo l'esercitare la sua benefica influenza su tutti gl'Istituti pii, posti in qualsivoglia Comune, ma non li costringa però in una unità forzata: un sistema cioè che unisca e coordini, non che confonda.

E questo scopo mi è sembrato possa con qualche facilità essere raggiunto, quando in ogni Comune si istituisca una Congregazione di Carità, la quale gratuitamente amministri tutti i beni spettanti agl'Istituti e Fondazioni pie nei singoli Comuni esistenti, e quando tutte queste Congregazioni si facciano dipendenti da una Commissione Centrale.

Adottata questa idea, era da pensarsi e al modo di formazione di queste varie Congregazioni, e al numero d'individui onde dovranno le medesime essere composte. Quanto al primo, io reputo che la scelta delle persone debba lasciarsi alle Magistrature Comunali, come quelle che hanno più diretta e precisa conoscenza delle persone adatte, e più immediato interesse al retto andamento dell'azienda, con questo però che la nomina per essere definitiva debba avere la sanzione del Governo. Quanto al numero d'individui, credo che possa essere sufficiente il numero di dieci per Comuni che hanno più di cinquantamila abitanti, di sei per quelli che eccedono le trentamila: di quattro per gli altri. A tutela poi dei vari interessi e dei rapporti che nei luoghi pii può avere la Chiesa, parmi venga lo stabilire che, oltre il numero delle predette persone, abbia la prima parte delle Congregazioni rispettive il Vescovo, ed ove questo manchi un Paroco del luogo: come a maggior garanzia del retto andamento delle Amministrazioni credo che ad ogni Congregazione s'abbia a proporre un Rappresentante Governativo ed un Municipale.

Per questa guisa, che già non è nuova in queste provincie, le quali ne risentirono eccellenti effetti durante il Regno Italico, si viene a formare una vasta sfera, il cui centro è il potere Governativo, nel quale vanno a convergere le diverse Congregazioni speciali, che verranno poi regolate con quelle norme che, proposte dalla Commissione Centrale, si

riconosceranno più addatte e a sollevare il povero nelle attuali miserie, e ad avviarlo ad una stabile condizione migliore;

Sottopongo adunque all' Eccellenza Vostra il seguente progetto di Decreto.

**IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE**

Visto il Decreto 25 luglio p. p. del R. Commissario straordinario delle Romagne:

Visto il Rapporto del Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti;

**DECRETA:**

1. Tutti i beni spettanti agli Spedali, Luoghi Pii, Orfanotrofi, Lasciti e Stabilimenti Elemosinieri, sotto qualunque forma o denominazione, e da chiunque dipendenti (salvo i diritti patronati delle famiglie) verranno in ogni Comune amministrati gratuitamente sotto il nome di Congregazione di Carità, da un certo numero di probi cittadini.

2. Nei Comuni la cui popolazione ecceda le cinquantamila anime, questa Congregazione di Carità si compone di dieci persone; di sei in quelli la cui popolazione ecceda le trentamila; di quattro negli altri.

Tutte queste Congregazioni verranno nominate dalle Commissioni Municipali coll' approvazione Governativa. Formano parte della Congregazione oltre il numero predetto di cittadini, il Vescovo, ed ove questo manchi, un Paroco del Luogo, l'Intendente o il suo Rappresentante, e il Capo del Municipio.

3. Esse Congregazioni dipenderanno dalla Gerenza della Sezione di Pubblica Beneficenza, colla quale corrisponderanno direttamente.

Verrà dalla Gerenza suddetta nominata una Commissione Centrale per intendere a questa speciale incombenza. Sarà sua cura di redigere in breve termine un apposito Regolamento, che approvato dalla Gerenza suddetta verrà comunicato alle singole Congregazioni.

4. Benchè riuniti in una sola Amministrazione, i singoli Istituti, e le singole Fondazioni conservano la loro speciale natura, non che le loro proprie attività e passività, delle quali si terrà conto distinto.

5. Entro otto giorni dalla promulgazione di questo Decreto, le Commissioni Municipali dovranno avere nominate la Congregazioni di Carità, e presa consegna dell' Amministrazione dagli attuali Amministratori, i quali in forza di questa Legge saranno tenuti a fare la consegna alle Congregazioni di Carità, e cesseranno quindi dalle loro attribuzioni.

6. Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dalla Residenza Governativa li 19 agosto 1859.

*Il Governatore delle Romagne*

**LEONETTO CIPRIANI.**

*Il Gerente la Sezione*

*di pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti*

**C. ALBICINI.**

**INTENDENZA GENERALE**

**DI BOLOGNA**

*Divisione 3.<sup>a</sup>*

*Protocollo N. 7293.*

*Li 30 Giugno 1861*

*All. mi Signori*

**OGGETTO**

Regolamento di servizio interno


*Il sottoscritto avendo esaminato il Regolamento di servizio interno di codesta Congregazione di Carità stato adottato con Verbale di deliberazione del 20 Maggio p. p. lo ha riconosciuto in generale bene inteso ed appropriato al prefisso scopo, ma suscettibile però di modificazioni nella parte riflettente gli articoli 13, 21, 23 e 41; che dovranno perciò essere riformati come segue: (1) . . . . .*

*Mediante le sovra suggerite variazioni, ed aggiunte il sottoscritto ritiene potersi dalla Congregazione di Carità mettersi in osservanza il succitato Regolamento che colla presente Le si restituisce in riscontro al foglio della Gerenza del 21 p. p. Maggio N. 468.*

**S' Intendente Generale  
C. MAYR.**

*All' Ill. ma Congregazione di Carità  
in Bologna.*

(1) Si sono fatte le mende stabilite.



SCAFFALI ONLINE  
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

\*Regolamento interno adottato dalla Congregazione di carita in Bologna ed approvato dall'Intendenza generale di Bologna con suo dispaccio delli 30 giugno 1861

Bologna : tipi di G. Vitali, 1861

Collocazione:17-CIV.POL BENEFICENZA Oa 02, 086

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1087677T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0:<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)